



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista
Dott. Gioele Guadalupi

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro

Padova, 12 ottobre 2022

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

LA DISCIPLINA IVA DEGLI OMAGGI E L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Ai fini Iva l'art. 2, comma 2, punti 4) e 5) del DPR 633/1972 disciplina le seguenti operazioni:

- **cessioni gratuite** di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta;
- **destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore** o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.

Le descritte operazioni vanno assoggettate ad Iva. Il cedente può scegliere se applicare o meno la rivalsa dell'imposta al proprio cessionario.

Nella prassi aziendale si riscontra più frequentemente la scelta di non gravare il cliente dell'Iva, vista la gratuità dell'operazione.

In tale ipotesi, il cedente procede con l'emissione di autofattura singola per ciascuna emissione o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'indicazione del valore (prezzo di acquisto o di costo) dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di "autofatturazione per omaggi".

In base al tracciato della fatturazione elettronica occorre utilizzare il Tipo documento TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa, utilizzabile sia per le cessioni gratuite di beni sopra richiamate che per le prestazioni gratuite nell'ipotesi previste dall'articolo 3, comma 3 del DPR 633/1972; la





disposizione richiama, in quest'ultimo caso, le prestazioni per uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero gratuite, per le quali l'imposta afferente agli acquisti è detraibile e con valore superiore a 50 euro.

Trattandosi di un'autofatturazione, all'interno del file XML occorre esporre l'identificativo Iva di colui che emette il documento sia nel campo "cedente/prestatore" che nel campo "cessionario/committente", oltre che l'imponibile e l'imposta.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file XML della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Se si tratta di un'autofattura riepilogativa, può essere esposta la data dell'ultima operazione o comunque una data del mese.

Con riferimento al Campo 2.1.1.4 "Numero", invece, il cedente dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse. L'autofattura TD27 andrà annotata nel solo registro delle fatture emesse.

Si ricorda, infine, che con l'ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.7.1 in vigore dal 1° ottobre 2022) sono stati variati alcuni controlli riferiti alla casistica in argomento.

In particolare, il codice errore 00472 è stato modificato come segue: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente (i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l'indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario).

Nell'attuale versione delle specifiche tecniche (vers. 1.7, in vigore fino al 30 settembre 2022) il codice errore 00472 è invece previsto solo per il Tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Cirilli